

Attualità

Superbonus e “condizione Soa”, l’obbligo ha tempi differenziati

17 Febbraio 2023

La disposizione che, per i lavori di importo superiore a 516mila euro, subordina l’agevolazione alla certificazione, diventa vincolante al momento della stipula del contratto dal prossimo 1° luglio

Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la certificazione “Soa” necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516mila euro, ai fini del “*Superbonus*”, può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. È quanto precisa la [faq](#) pubblicata oggi, 17 febbraio 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La risposta è sollecitata dalla richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione della norma (articolo 10-*bis* del Dl n. 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese:

- provviste, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.

L’Agenzia al riguardo precisa che “*Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini*

della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

La *faq* specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-*bis* richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del *Superbonus*, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-e-condizione-soa-lobbligo-ha-tempi-differenziati>